SENTENZA N. 565 ANNO 2013

Esc. 755/12
Cron 8031/13
Rep
OGGETTO della CAUSA
appello a sentenza del G.d.P.
TERMINI
Collegiale
Decisione 25.11.13
Dep. mi[illegible] 27 NOV. 2013
Pubblicaz 27 NOV. 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del Giudice dott.ssa Valeria Campanile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **755/2012** del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 84/2012 resa dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania il 09.2.2012, depositata il 21.02.2012, avente ad oggetto opposizione al verbale di contravvenzione, vertente

TRA

COMUNE DI CERASO, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, dall'avv.to Giovanni Laurito, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Vallo della Lucania, alla via A. de Hippolytis n.26

APPELLANTE

E

SOMMA GERARDO, rappresentato e difeso dal dott. Sabatino Sapienza, presso il cui studio in Fisciano (SA), alla via Mariscoli n. 38/C, è elettivamente domiciliato giusta procura a margine dell'atto di appello

APPELLATO

CONCLUSIONI

All'udienza del 27.03.2013 il procuratore dell'appellante si riportava all'atto di appello, come da relativo verbale di udienza, da intendersi qui trascritto e la causa veniva trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 22 l. 689/81, Somma Gerardo proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. A1341/2011, con cui gli era stata irrogata la sanzione di euro 175,60, oltre alla decurtazione di tre punti dalla patente di guida, per la violazione dell'art. 142, comma VIII, del Codice della Strada, per aver circolato il giorno

15.7.2011 in S.P. 430 km 140 in direzione Sapri con l'autovettura Lancia Libra targata BL395WP sul tratto di strada suddetto, sottoposto a limitazione di velocità di km/h 60 alla velocità di Km/h 77, superando il limite consentito di oltre km/h 10.

I motivi di opposizione riguardavano : 1) l'omessa indicazione, nel verbale di contestazione, della data di verifica iniziale e periodica dell'autovelox; 2) la mancata individuazione e/o indicazione del tratto di strada su cui è possibile installare i dispositivi di controllo del traffico e la sua individuazione da parte del Prefetto; 3) l'omessa contestazione immediata senza la specificazione dei motivi di tale omissione; 4) l'errore materiale del verbale di contestazione per la presenza, nei bollettini postali allegati, di due importi difformi: 1) euro 175,60; 2) euro 179,50.

Nel costituirsi in giudizio con memoria del 22.11.2011, il Comune di Ceraso contestava specificamente i motivi di opposizione ed il Giudice di prime cure, con l'appellata sentenza, accoglieva il ricorso, condannando la P.A. opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Ceraso proponeva appello avverso la predetta sentenza, adducendo che : 1) il ricorso era stato accolto sulla base di motivi non proposti dall'opponente, quali "l'assoluta incertezza dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della violazione e sulle modalità di rilevamento della violazione contestata"; 2) il verbale di contestazione presentava tutti gli elementi previsti dalla legge, inclusa l'individuazione della matricola, dell'omologazione e della taratura dell'apparecchio VELOMATIC 512, nonché della verificata efficienza dello strumento all'inizio ed alla fine dei rilevamenti; 3) la discordanza, rilevata d'ufficio, tra il numero di matricola dell'apparecchio indicato in verbale e quello vergato a mano dall'agente nel certificato di servizio allegato alla produzione della P.A. era completamente irrilevante, atteso che il dato di rilievo era quello fidefacente del verbale; 4) la sentenza era nulla attesi i rilievi d'ufficio effettuati dal Giudice di prime cure, non sottoposti al contraddittorio delle parti; 5) la sentenza conteneva numerose osservazioni superflue ai fini della decisione; 6) nel verbale di accertamento si dava atto che la violazione era stata commessa su strada ove non vige l'obbligo di contestazione immediata; 7) le spese del primo grado di giudizio, poste a carico del Comune, erano state liquidate senza l'obbligatoria riduzione del 50%, essendo il ricorrente assistito da difensore non ancora iscritto all'albo degli avvocati.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con la conferma della legittimità del verbale impugnato, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, l'appellato si costituiva in giudizio con comparsa depositata all'udienza del 14.11.2012 e, riportandosi a tutte le difese svolte in primo grado, eccepiva la decadenza del Comune di Ceraso dalla facoltà di produrre documenti, non avendoli indicati nell'atto difensivo del giudizio di primo grado e non avendoli prodotti contestualmente a tale atto; quindi, concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio ed attribuzione al difensore antistatario.

Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 27.3.2013 la causa veniva trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c..

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dall'appellato e relativa all'inammissibilità dei documenti prodotti dal Comune di Ceraso, atteso che alla memoria depositata dal predetto Comune nel corso del giudizio di primo grado è allegato l'indice con l'elenco dei documenti prodotti.

Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.

In particolare, è fondato il motivo con cui il Comune di Ceraso ha censurato la sentenza gravata per l'erronea applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c..

Il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione (cfr., da ultimo, Cass. sez. lavoro, n. 9178/2010).

Tale principio risulta violato, poiché, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, il ricorso è stato accolto sulla base di motivi non proposti dall'opponente e non rilevabili d'ufficio: essi sono, in particolare, l'assoluta incertezza dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della violazione, derivante dalla circostanza che nel verbale nulla è stato indicato in ordine alla collocazione dell'apparecchio VELOMATIC 512 sulla carreggiata né in ordine al responsabile della verifica dell'efficienza dello strumento, nonché la circostanza che dal verbale di servizio prodotto dalla P.A. emerge che l'apparecchiatura utilizzata il giorno 15.7.2011 è diversa da quella indicata in verbale.

Tali circostanze, che hanno condotto il Giudice di prime cure all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento del verbale impugnato, non erano state assolutamente dedotte dal ricorrente; pertanto, la sentenza impugnata va riformata per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Gli ulteriori motivi di appello sono assorbiti.

Passando all'esame delle censure mosse dal ricorrente avverso il verbale di contestazione n. A1341/2011, va rilevato che le stesse risultano infondate.

È priva di pregio la censura relativa all'omessa indicazione, nel verbale di contestazione, della data di verifica iniziale e periodica dell'autovelox.

Dal verbale di contestazione in atti emerge che l'accertamento è stato effettuato con apparecchio VELOMATIC 512, matr. 3039, omologazione decreto Min. Trasporti n. 20923 del 02.3.2007, certificato di taratura n. 6896/2011_SIT emesso da T.E.S.I. s.r.l. il 31.1.2011. Nel verbale si dà conto addirittura della verifica dell'efficienza dello strumento effettuata all'inizio ed alla fine dei rilevamenti.

Alla luce dei rilievi innanzi evidenziati, è assolutamente infondata la censura addotta dal ricorrente. Anzi, sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ritiene che le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate, utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità come previsto dall'art. 142 codice della strada, non devono essere sottoposte a controlli previsti dalla legge n. 273/1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Secondo la Corte, infatti, tale sistema di controlli attiene alla materia cosiddetta metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica delle velocità, che è e rimane di competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle competenti a decidere in materia di accertamenti delle violazioni al codice della strada (cfr. Cass. civ., 29 marzo 2006, n. 8675; Cass. civ. 20 aprile 2005, n. 8232 e Cass. n. 23978/2007).

Anche il motivo di opposizione relativo alla mancata individuazione e/o indicazione del tratto di strada su cui è possibile installare i dispositivi di controllo del traffico e la sua individuazione da parte del Prefetto è infondato.

Dal verbale di contestazione emerge chiaramente che il tratto di strada ove è stata commessa la violazione è la S.P. 430, direzione Sapri, km 140.

Inoltre, nel verbale di contestazione è anche specificato il decreto del Prefetto del 27.7.2010, prot. N. 51721/2010, versato in atti dall'appellante (e depositato unitamente alla memoria nel corso del primo grado di giudizio), da cui emerge che il Prefetto di Salerno ha individuato il tratto di S.P. 430 nel Comune di Ceraso, dal km

138 al km 143, tra quelli ove è possibile l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, senza l'obbligo della contestazione immediata.

Circa la dedotta omissione della contestazione immediata dell'infrazione si osserva che "In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione rende "ipso facto" legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l'immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia" (cfr. Cass. S.U. n. 3936/2012).

Nel caso di specie, come innanzi evidenziato, emerge dal verbale di contestazione che nel tratto di strada percorso dal veicolo di proprietà dell'opponente non vige l'obbligo della contestazione immediata, giusta decreto del Prefetto di Salerno del 27.7.2010. prot. N. 51721/2010, innanzi citato.

Ne deriva il rigetto della relativa doglianza.

L'ultimo motivo di opposizione è parimenti infondato.

Nel verbale di contestazione non è presente alcun errore materiale relativo agli importi da pagare, atteso che il totale ingiunto all'opponente è di euro 175,60 determinato come indicato nel medesimo verbale: euro 159,00 (sanzione) + euro 6,60 (spese) + euro 10,00 (spese di procedimento).

È evidente, dunque, che l'opponente avrebbe dovuto pagare il bollettino recante l'importo indicato nel verbale di contestazione.

Il rigetto dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente conduce alla conferma del verbale di contestazione impugnato, in totale riforma della sentenza gravata.

Deve, pertanto, accogliersi l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'opposizione proposta in prime cure dalla odierna parte appellata, che va condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Infatti, la sentenza impugnata va riformata anche in ordine alla statuizione relativa alle spese di lite, in accoglimento del relativo motivo proposto dal Comune di Ceraso.

Le spese del primo grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo limitatamente alle spese vive, atteso che l'amministrazione si è costituita tramite un suo funzionario e non risulta dagli atti il conferimento di incarico professionale ad alcun avvocato (Cass. n. 17674/04).

Quelle del presente grado di giudizio vengono parimenti liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona del Giudice dott.ssa Valeria Campanile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 755/2012 R.G. di questo Tribunale, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:

1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta da Somma Gerardo;

2) condanna Somma Gerardo al pagamento in favore del Comune di Ceraso, come in atti rappresentato e difeso, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 350,00 e, per il grado di appello, in euro 1.000,00, di cui euro 70,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.

Vallo della Lucania, il 25.11.2013

Il Giudice

dott.ssa Valeria Campanile

V. Campanile

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Vallo 27 NOV. 2013
Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Rosa Salzano